



Città di Valmontone

SETTORE II – SERVIZIO 2.4
UFFICIO SUAP – COMMERCIO
Rif.
Prot.

Valmontone, 21 MAG. 2020
Via Nazionale, 5 00038 – Provincia di Roma
06/95990228 – FAX 0695990367
P. IVA 01068101003 – C. F. 2512330586

Ordinanza Sindacale n. 11

**Oggetto: Emergenza COVID-19 – Determinazioni in ordine alla Riapertura
Dei Mercati Settimanale e Domenicale dal 22 Maggio 2020.**

IL SINDACO

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Dato atto che a seguito delle misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'emanazione da ultimo del DPCM 11.03.2020 al fine di favorire il contenimento del virus e la sua propagazione, occorre limitare le occasioni di assembramenti nel territorio comunale ovvero occasioni che non consentano il rispetto della distanza interpersonale **di 1 metro** e lo scaglionamento dell'accesso delle persone con modalità contingentate in luoghi pubblici o privati svolti sia al chiuso che aperti al pubblico;

Visto il DCPM 01.03.2020 – DCPM 04.03.2020 – DCPM 08.03.2020 – DCPM 09.03.2020 – DCPM 11.03.2020 – DCPM 22.03.2020 – DCPM 01.04.2020 – DCPM 10.04.2020 – DCPM 27.04.2020 – DM.25.03.2020 – DL.16.05 nr.33;

Viste le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

Viste le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative indicate all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 Maggio 2020, n.Z00041;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute 20 Marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella G.U. nr.73 del 20.03.2020;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 Marzo 2020, pubblicata nella G.U. nr.84 del 28 Marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 Marzo 2020 pubblicato nella G.U. nr.80 del 26 Marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei Codici all'Allegato 1 del DCPM del 22 Marzo 2020;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11 Marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID -19 è stata valutata " pandemia " in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti al livello globale;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio 6.3.2020 – 08.03.2020 – 11.03.2020- 17.03.2020 – 18.03.2020 – 19.03.2020 – 20.03.2020 – 26.03.2020 – 09.04.2020 -13.04.2020 – 15.04.2020 – 18.04.2020 -24.04.2020 – 02.05.2020 – 08.05.2020 – 12.05.2020 – 16.05.2020;

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze Sindacali nr.13 del 12.03.2020 ~ nr.24 del 21.04.2020 ;

Dato atto, che in data 20 Maggio 2020, presso l'area mercatale del Venerdì – località S. Anna, si è svolto un incontro con le sigle sindacali di categoria e l'Amministrazione Comunale, per la rimodulazione e attuazione Linee Guida Regionali, per garantire il contenimento epidemiologico da COVID -19, esprimendo all'unanimità parere favorevole, come da verbale giacente in atti;

Dato atto che con il DL.nr.33 del 16.05.2020, l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.Z00041 del 16.05.2020, Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, a seguito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, allegate all'Ordinanza Regionale, sono state revocate ulteriori disposizioni di contenimento, disciplina e la riapertura di altre attività economiche;

Atteso che l'art 50, comma 5° del D.Lgs.nr.267/2000 secondo cui in caso di emergenze sanitarie, il Sindaco può adottare Ordinanze contingibili e urgenti e ritenuto sussistente, nell'odierna situazione, sussistere gli elementi emergenziali per l'adozione del provvedimento "extra ordinem", anche in relazione all'art'50, comma 7° del D.Lgs.nr.267/2000, secondo il quale "nell'ambito delle competenze che la Legge attribuisce al Sindaco vi è quella del coordinamento degli orari della Città e, tra l'altro, degli esercizi commerciali in genere;

Visto l'art 50, comma 4° del D.Lgs.nr.267/2000, recante l'obbligo della preventiva comunicazione al Prefetto dei provvedimenti anche contingibili e urgenti adottati dal Sindaco, al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il disposto dell'art'54 comma 4° del D.Lgs.nr.267/2000 secondo cui il Sindaco, in casi di particolari emergenze, può emettere Ordinanze contingibili e urgenti al fine della tutela della pubblica incolumità;

Visto l'art.7 bis del D.Lgs.n.267/2000 e s. m. i.

ORDINA

Per le motivazioni suindicate, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 50 e 54 del T.U.E.L., D.Lgs.n.267/2000 e s. m. i., e tenuto conto delle misure disposte con il DPCM 17.05.2020, e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16.05.2020 e dei relativi Allegati agli stessi, con applicazione condivisa dalle sigle sindacale di categoria, con decorrenza **dal 22 Maggio 2020, la riapertura del mercato settimanale del Venerdì ,e del mercato Domenicale**, attuando le seguenti disposizioni:

1. Presidio fisso degli Agenti della Polizia Locale nel mercato settimanale e domenicale, nel numero ritenuto congruo da parte del Comandante, al fine di evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale interpersonale almeno di **1 metro**;
2. Obbligo di utilizzo della mascherina da parte degli utenti e degli esercenti all'interno dell'area mercatale ad eccezione dei soggetti esentati dalla norma;
3. Un maggior distanziamento tra i banchi, almeno **1 metro**, rispetto al posizionamento ordinario da attuarsi mediante:
 - Riduzioni dell'area occupata dagli stessi, al fine di garantire almeno **1 metro** di distanza laterale tra i banchi;
 - Utilizzo dei posteggi non più occupati;
 - La vendita delle merci, dovrà essere effettuata frontale al banco;
 - Rimodulazioni dell'area mercatale tali comunque da non comportare disagi alla viabilità;
4. La delega agli agenti di Polizia Locale del coordinamento, organizzazione e gestione delle aree mercatali, anche in deroga alle vigenti disposizioni in termini di posizionamento dei banchi, motivata dalla necessità di garantire ordine pubblico e sicurezza in tale particolare fase di riavvio delle attività economiche;
5. L'obbligo da parte dei titolari dei posteggi nei mercati, di attenersi pedissequamente alle misure specificate nelle linee guida indicate al DPCM 17.05.2020;

6. A tutti gli operatori su aree pubbliche, anche nei mercati, d'informare la propria clientela delle misure igienico sanitarie contenute nelle linee guida indicate al DPCM del 17.05.2020, mediante affissione di locandina informativa ben visibile nelle aree di accesso al pubblico.
7. Permane il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza hanno validità per l'intera Emergenza COVID-19, fatti salvi diversi e successivi provvedimenti statali o regionali volti al contenimento della pandemia.

INVITA

I destinatari della presente ordinanza a voler rispettare e far rispettare scrupolosamente le disposizioni che precedono emesse ad esclusivo interesse della collettività, a tutela della sicurezza pubblica e per impedire assembramenti di persone che potrebbero agevolare la diffusione del COVID-19.

SANZIONI E CONTROLLI

In caso di violazione alle nuove disposizioni, salvo che non ricorra anche un **reato** (fattispecie che ricorre in ogni caso per la violazione degli obblighi di quarantena), si applicano le attuali **sanzioni amministrative** (da Euro 400,00 a Euro 3.000,00) aumentate fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

DISPONE

Al fini della trasparenza e per la necessaria presa d'atto da parte della cittadinanza, il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di 30 (trenta) giorni e per il periodo di validità e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente www.comune.valmontone.rm.it.

AVVERTE

La mancata osservanza degli obblighi delle presenti disposizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni sopra richiamate.

SI FA PRESENTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Lazio o in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza, ai fini della vigilanza sulla corretta osservanza ed esecuzione:

- Comando di Polizia Locale del Comune di Valmontone
- Stazione dei Carabinieri di Valmontone
- Al Commissario P.S. Colleferro
- Alla Compagnia G.d.F. di Colleferro
- Alla Prefettura di Roma
- Alla ASL-RM5 Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Sede Distrettuale di Colleferro.

